CITTA' DI GUIDONIA MONTECELIO

Area Metropolitana di Roma Capitale

COPIA

AREA I DEMOGRAFICI,ORG. ISTITUZIONALI,RIS. UMANE
AREA I - SERVIZI DEMOGRAFICI, ORGANI ISTITUZIONALI, RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 200 DEL 06-11-2026

OGGETTO: Presa d'atto del provvedimento di sospensione cautelare obbligatoria dal servizio, disposto dall'Ufficio Procedimenti Disciplinari dell'Ente, ai sensi dell'art. 50, commi 1 e 7, CCNL Comparto Funzioni Locali 23.02.2026 e dell'art. 55-ter D. Lgs. n. 165/2001 - dipendente matricola 778.

IL DIRIGENTE

ATTESA la propria competenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 107, commi 2 e 3, e dell'art. 109, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, giusto Decreto Sindacale n. 73 del 12.12.2024, di nomina *ad interim* dell'Area I "Servizi Demografici – Organi istituzionali e Staff Sindaco - Risorse Umane";

DATO ATTO che il soggetto Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 6 della Legge 241/1990 e s.m.i., è la Dott.ssa Maria Angela Nisi Funzionario E.Q. dell'Unità Organizzativa Risorse Umane;

RICHIAMATA la nota Prot. 109011 del 03.11.2026 con cui l'Ufficio Procedimenti Disciplinari, a seguito della segnalazione del Comandante del Corpo di Polizia Locale, prot. interno n. 0108153 del 30.10.2026, ha disposto la sospensione d'ufficio dal servizio del dipendente matricola 778, ai sensi dell'art. 55-ter del D. Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 50, commi 1 e 7, del CCNL Comparto Funzioni Locali del 23.02.2026, con decorrenza dalla data dell'evento segnalato (27 ottobre 2026);

PRESO ATTO che sussistono, in modo vincolato e tassativo, i presupposti di legge per la sospensione d'ufficio cautelare e obbligatoria dal servizio e che il suddetto provvedimento assume natura squisitamente cautelare, urgente e provvisoria, tesa a tutelare l'interesse pubblico ed il buon andamento dell'Amministrazione nelle more del formale avvio e prosieguo del procedimento disciplinare e dell'evoluzione del procedimento penale;

RICHIAMATE altresì le seguenti disposizioni contrattuali:

- l'art. 50 comma 1 CCNL Funzioni Locali di comparto del 23.02.2026 che cita testualmente *"1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale o da provvedimenti giudiziari inibitori che impediscano la prestazione lavorativa è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà, o del provvedimento giudiziario inibitorio della prestazione lavorativa."*
- l'art. 50 comma 7 CCNL Funzioni Locali di comparto del 23.02.2026 che cita testualmente *"Al dipendente sospeso, ai sensi del presente articolo, sono corrisposti un'indennità pari al 50% dello stipendio, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti."*

DATO ATTO che la giurisprudenza ha chiarito la natura dell'indennità di cui sopra:

- T.A.R. Calabria Reggio Calabria, 28 aprile 2001, n. 316: *"L'assegno alimentare non ha natura retributiva in quanto non sorge a fronte di una prestazione lavorativa bensì assistenziale…".*
- Consiglio Stato, sez. IV, 29 gennaio 1996, n. 65: *"L'assegno alimentare corrisposto durante il periodo di sospensione cautelare dal servizio non è ripetibile nel caso di risoluzione retroattiva del rapporto di impiego, non avendo l'assegno natura retributiva, ma assistenziale, siccome destinato a far fronte alle esigenze di vita del dipendente privato della retribuzione."*
- Consiglio Stato a. plen., 26 ottobre 1988, n. 9: *"L'assegno alimentare contemplato dall'art.82 t.u. 10 gennaio 1957 n. 3 in favore del dipendente statale sospeso dall'impiego è credito di valuta e non ha natura retributiva in quanto non sorge a fronte di una prestazione lavorativa; esso, pertanto, non è assoggettabile a rivalutazione monetaria."*

- Consiglio Stato, sez. IV, 24 gennaio 1990, n. 37, secondo cui l'assegno alimentare corrisposto, ai sensi dell'art. 82 d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 all'impiegato sospeso cautelarmente dal servizio, non ha natura retributiva e non è, pertanto assoggettabile a ritenute previdenziali.

VISTO il D.Lgs.n.165/2001 e precisamente gli artt. 55 bis e 55 ter che riguardano forme e termini del procedimento disciplinare ed il rapporto fra procedimento disciplinare e procedimento penale;

VISTA la D.G.C. n. 155 del 28.12.2022 di Costituzione Ufficio Procedimenti Disciplinari;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 165/2001;
- il vigente CCNL FL;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. **Di prendere atto** del provvedimento di sospensione cautelare obbligatoria dal servizio ai sensi dell'art. 55-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. ex art. 50, commi 1 e 7, CCNL Comparto Funzioni Locali 23.02.2026, disposto dall'Ufficio Provvedimenti Disciplinari nei confronti del dipendente matricola 778.

2. **Di dare atto** che nel suddetto provvedimento, trasmesso allo scrivente ufficio con nota prot. 109011/2026 e conservato agli atti d'ufficio, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, sono indicate le generalità del dipendente di che trattasi, pertanto per motivi di riservatezza se ne omette la pubblicazione.

3. **Di dare atto** che la sospensione decorre dalla data del **27 ottobre 2026** e per tutta la durata dello stato di detenzione o di privazione/limitazione della libertà personale derivante da misura cautelare.

4. **Di disporre** che è sospesa la retribuzione e ogni altro compenso o emolumento, comunque denominato (retribuzione di posizione, retribuzione di risultato, indennità, compensi accessori, ecc.).

5. **Di disporre,** altresì, che è concessa al dipendente l'erogazione di un assegno alimentare nella misura pari al 50% dello stipendio tabellare in godimento, oltre agli eventuali assegni per il nucleo familiare se spettanti per legge.

6. **Di dare atto** che il periodo di sospensione cautelare non è computabile ai fini dell'anzianità di servizio a qualsiasi titolo, né ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, fatti salvi i conguagli o le restituzioni previsti dall'art. 55-ter, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 qualora ne ricorrano le condizioni di legge all'esito dei procedimenti penale e disciplinare.

7. **Di prendere atto** che è cura dello stesso UPD provvedere alla trasmissione del provvedimento di sospensione cautelare ai fini della notificazione formale al dipendente interessato.

8. **Di trasmettere** la presente determinazione:

- All'Ufficio Trattamento Economico del Personale;
- All'Ufficio Trattamento Giuridico del Personale;

per gli adempimenti di competenza, nonché per conoscenza:

- Al Sindaco;
- All'Ufficio Procedimenti Disciplinari;
- Al Comandante della Polizia Locale.

9. **Di attestare,** ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente *ad interim* Area I.

10. **Di rilevare** che avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio, oppure ricorso straordinario, entro 120 giorni dalla stessa data, al Presidente della Repubblica.

11. **Di dare atto:**
 a) dell'assenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 6 del Codice di comportamento dei Dipendenti pubblici;
 b) di avere osservato le prescrizioni contenute nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026/2028, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 13/04/2026 e s.m.i., in particolare, la Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e Trasparenza;
 c) che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, verrà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente.

Guidonia Montecelio, 06-11-2026

Il Dirigente
F.to Pierluigi Floridi

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"

SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto degli artt.147 bis, comma 1, 153, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 267/2000, e al Regolamento di contabilità si appone il visto di Regolarità contabile.

Area II Risorse Umane e Finanziarie,

IL DIRIGENTE
F.to Pierluigi Floridi

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"

La presente determinazione viene così numerata
Registro generale 1002 del 06-11-2026

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Numero albo On-Line 4317

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio On-Line per 15 giorni consecutivi.

AREA I DEMOGRAFICI,ORG. ISTITUZIONALI,RIS. UMANE, 06-11-2026

L'Addetto alla Pubblicazione

(vedi nominativo nel certificato di firma digitale)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"